

STATUTO

PACK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA PIETRO BOSCHI 67

Numero REA: RI - 68756

Codice fiscale: 01107080572

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

Dott. Carlo Bellini
NOTAIO
Piazza della Vetreria 33
Poggio Mirteto (RI)
Tel. 0765 441130-31

REPERTORIO N.90.073

RACCOLTA N.28.906

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatrecento, il giorno cinque del mese di giugno in Rieti, Viale Matteucci N. 92.

Avanti a me Dottor CARLO BELLINI, Notaio in Poggio Mirteto, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

SONO PRESENTI:

- **MAMONE FRANCA**, nata a Rieti l'11 febbraio 1969, tributarista (MMN FNC 69B51 H282B) residente in Rieti, Via Pietro Boschi N. 67;
- **PETrongari MARTA**, nata a Rieti il 28 settembre 1990, impiegata (PTR MRT 90P68 H282N) residente in Rieti, Via Salvo D'Acquisto N. 2;
- **FARAONE ILARIA**, nata a Rieti l'11 gennaio 1978, pubblicista (FRN LRI 78A51 H282D) residente in Rieti, Via Celestino Rosatelli N. 76.

Comparenti, cittadine italiane, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono quanto segue.

E' costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente, sotto la denominazione: **"PACK Società Cooperativa Sociale"** con sede in **RIETI**; ai soli fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese le comparenti dichiarano che l'indirizzo è **Via Pietro Boschi N. 67**.

Ogni quota è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e vengono conferite e versate come segue:

- Mamone Franca: quota di Euro 500,00;
- Petrongari Marta: quota di Euro 500,00;
- Faraone Ilaria: quota di Euro 500,00 e pertanto il capitale sociale è di **Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero)**.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2013; i successivi il 31 dicembre di ogni anno.

La durata è fissata sino al 31 dicembre 2060.

La cooperativa sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione che dura in carica fino a dimissioni o revoca, composto da 3 (tre) membri nominati nelle persone di:

- * Mamone Franca - Presidente;
- * Faraone Ilaria - Consigliere
- * Petrongari Marta - Consigliere.

Le stesse dichiarano di accettare e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza.

L'ammontare delle spese per la costituzione si presume in Euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero).

La cooperativa avrà le finalità, la durata e l'organizzazione fissate nello statuto di seguito trascritto.

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Ai sensi della legge 381/91 è costituita con sede nel

REGISTRATO A RIETI

IL

AL N.

SERIE 1/T

comune di **RIETI** la Società Cooperativa sociale denominata **"PACK Società Cooperativa Sociale"**.

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in qualunque luogo del territorio nazionale ed europeo.

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

Alla cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 2 - Scopo mutualistico

La Cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata con gestioni separate:

- 1 - alla gestione di servizi socio-sanitari, educativi di cui all'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381;
- 2 - alla realizzazione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art.1, lettera b) legge 8 novembre 1991 n.381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria,

dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, e di emarginazione e di disagio morale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto per oggetto:

1 - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni di regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2 - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art.1, lett. A) della legge n.381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizione possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli istituti sociali e dei regolamenti interni.

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge 3 Aprile 2001, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 Aprile 2001, n.142. La cooperativa può operare anche con terzi e avvalersi per lo svolgimento della propria attività di soggetti diversi dai soci.

Mutualità prevalente

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1 - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo

mutualistico ed all'oggetto sociale;

2 - ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa: ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. atto c.c.).

Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in generale dei particolari destinatari dell'attività sociale evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Art.3 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ed in conformità allo scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei soci cooperatori, ha per oggetto:

- attività di sanificazione ambientale, mediante pulizia, disinfezione, derattizzazione di immobili, sia pubblici che privati, quali abitazioni, uffici, scuole, ospedali, centri

commerciali, nonché impianti sportivi, stabilimenti industriali ed aree urbane;

- lavori di facchinaggio in genere, carico, scarico ed autotrasporto di merci per conto terzi; magazzinaggio e scarico delle merci per conto di enti pubblici e privati e di persone fisiche;

- noleggio mezzi di trasporto, mezzi d'opera e movimento terra, macchine operatrici ed attrezzature in genere;

- lavori di giardinaggio in aree esterne ed interne, di immobili urbani, extraurbani e di qualsiasi tipo di giardino, fondo e terreno;

- organizzazione e gestione di corsi di formazione;

- acquisto, costruzione, restauro, vendita e gestione di immobili a destinazione commerciale, direzionale, residenziale e turistica;

- interventi di piccola manutenzione, tinteggiatura, ceratura;

- commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti per la pulizia e per il giardinaggio;

- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - anche alcoliche e superalcoliche - e delle attività ad esse connesse con particolare riferimento all'attività di catering, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, tavole calde, pizzerie, rosticcerie, birrerie, paninoteche, friggitorie, discoteche, piano bar, fast-food ed esercizi similari, sia in forma fissa che ambulante nel settore della con la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande analcoliche e superalcoliche;

- attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionate anche da enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti;

- elaborazione e sviluppo di dati:

- * finalizzata alla redazione di dichiarazioni fiscali sulla base dei dati forniti dagli utenti;

- * contabili forniti dagli utenti sia con proprie macchine elettroniche che manuali, sia con supporti cartacei che magnetici, nonché i relativi servizi collegati;

- * del personale, computerizzata e manuale;

- servizi aziendali in genere, in particolare consulenza di marketing territoriale, geo-marketing, consulenza per la certificazione di qualità, igiene e sicurezza nei posti di lavoro.

Potrà acquisire e/o gestire immobili, impianti ed apparecchiature per lo sviluppo di tutte le attività necessarie al conseguimento degli scopi sociali, appaltare servizi, consulenze per opere edili e quant'altro acquisito presso enti pubblici, privati, aziende e società.

La Società potrà, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento

aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il perseguimento di entrambi gli scopi, così come previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381 e dalla circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 8 novembre 1996 n.153, qualifica la società cooperativa come "integrata e polifunzionale". In particolare, le attività di tipo A e di tipo B sono tra di loro coordinate e funzionali, così come previsto dalla D.G.R. Lazio n.4105/98.

Ai fini del presente statuto si considerano persone svantaggiate gli invalidi civili, psichici e sensoriali, gli ex-degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate presso istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative di detenzione ed al lavoro all'estero ai sensi dell'art. 21 l.354/75 e ss modifiche. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione sociale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della cooperativa, al di sotto della percentuale del 30% gli amministratori devono adottare le opportune iniziative per ripristinare la compagine entro un anno, pena la scioglimento della cooperativa.

TITOLO III - SOCI

Art. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere socio chiunque persona fisica che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione. Possono altresì essere socie le persone giuridiche, pubbliche e private, qualora i loro statuti lo consentano. Possono essere soci le persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

a) soci cooperatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale.

b) le persone fisiche svantaggiate, quali definitive dall'art.4 della legge n.381/91, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La

condizione della persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Qualora la cooperativa raggiunga il numero di nove soci, possono essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art.4 bis - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria di soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri Soci.

I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono

essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli Artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art.8 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'Art. 9 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del Socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il Socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci di cui all'Art. 4 del presente Statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di Socio Cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei Soci Cooperatori.

Art. 5 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.32 e seguenti del presente statuto.

Gli enti che intendono associarsi alla cooperativa devono

presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

- a. denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data della costituzione;
- b. numero dei soci;
- c. numero delle quote che intende sottoscrivere;
- d. la dichiarazione di essere a conoscenza e accettare integralmente lo statuto della cooperativa e i regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti da Legale rappresentante, i seguenti documenti:

1. copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente al momento della domanda;
2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione;
3. bilancio dell'ultimo esercizio;
4. ogni altro documento che l'organo amministrativo della cooperativa ritenga utile e abbia richiesto.

Di ogni modifica che deve essere apportata allo Statuto dagli enti associati dovrà essere data comunicazione alla cooperativa entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci

Art. 6 - Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - della quota del capitale sottoscritta;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole previste dallo statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti dell'effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno diritto, nei termini indicati, a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; mentre i "soci utenti" hanno diritto, nei medesimi termini, ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Art.7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto al valore nominale eventualmente rivalutato secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art.8 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt 32 e seguenti. Il recesso ha effetto per quando riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura

dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 9 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dei scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b. Che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali
- c. Che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art.33 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 10 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 32 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.11 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate,

eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) dall'approvazione del bilancio stesso.

Art 12 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio deceduto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art 11.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, della quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.6. in mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11.

In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 5. in caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione e ai sensi dell'art.11.

Art.13 - Termini di decadenza, limitazione al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva

legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 9, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.14 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale di euro 51 (cinquantuno). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. sedici e con valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.6;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art.15 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.5

IL provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

essere comunicato al socio entro 60 gg. Dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60gg dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art.17 - Utili

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

L'eventuale eccedenza attiva deve essere destinata:

- una quota degli utili annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella
- una quota nella misura e con le modalità indicate al punto 4 dell'art. 11 della legge 31/01/92 n.59 "nuove norme in materia di società cooperative";
- una quota nella misura consentita dalla legge 59/1992 e successive variazioni potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle quote detenute dai soci;
- la restante parte è destinata integralmente al fondo di riserva indivisibile.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art.18 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti aspettanti a tutti soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio di esercizio con il relativo conto economico e la relazione degli amministratori;
- b. la nomina dell'organo amministrativo;
- c. la nomina nei casi previsti dall'art.2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo;

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci..

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.20.

Art.19 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire

con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo se iscritto al libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 20 - Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente Art.18 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo di voti aspettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.21 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi il diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti, posti all'ordine del giorno.

Art.22 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ai soci sovventori possono essere attribuiti più voti in ragione dei conferimenti eseguiti, che in ogni caso non possono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Art.24 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.25 - Amministrazione

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

GLI AMMINISTRATORI SONO DISPENSATI DA PRESTARE CAUZIONE DURANO IN CARICA 3 (tre) ANNI E SONO RIELEGGIBILI

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci oppure indicate dai soci persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente.

Art.26 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle Cooperative e dalle sue controllate.

Art. 27 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti; a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art.30 - Rappresentanza

L'amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed in qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e

procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti in qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.31 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI - CONTROVERSIE

Art. 32 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b. le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c. le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina della carica di Amministrare Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 33 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 25.000 (venticinquemila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art.10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b. tre per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli appartenenti alle categorie professionali competenti per materia e sono nominati dal Presidente del Consiglio Notarile nel cui distretto ricade la sede.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 34 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 - Devoluzione patrimonio finale

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato anche rivalutato come disposto negli articoli precedenti del presente statuto, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 - Regolamenti

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 Aprile 2001, n.142.

Il regolamento interno può inoltre disciplinare l'organizzazione interna della cooperativa, i rapporti tra soci e cooperativa, il funzionamento tecnico ed amministrativo e le qualifiche funzionali attribuite ai soci lavoratori della cooperativa. Il regolamento può altresì disciplinare le modalità di proposta e invio, da parte dei servizi socio-sanitari pubblici, di soggetti svantaggiati da prendere in considerazione come candidati soci cooperatori o soci speciali e gli opportuni programmi terapeutici da seguire.

Il regolamento potrà prevedere norme comportamentali, sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corresponsione dei compensi per l'attività prestata dai Soci. Il regolamento interno sarà compilato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

È vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, vigente dopo l'entrata in vigore della Legge 6 agosto 2008 n. 133), e della normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comparenti, da me Notaio informate circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali i dati stessi possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, ed in relazione all'obbligo di rilasciare copia degli atti a chiunque ne faccia richiesta, dichiarano di consentire ed

autorizzare l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini previsti e disciplinati dal citato D. Lgs.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura su pagine quarantatre circa di undici fogli e da me letto alle comparenti che su mia domanda lo approvano alle ore 10 (dieci) e minuti 30 (trenta).

F.to: FRANCA MAMONE

" MARTA PETRONGARI

" ILARIA FARAONE

" CARLO BELLINI

=====

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge che si rilascia alla parte interessata per gli usi consentiti.

Poggio Mirteto,